

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

779^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-30

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 31-34

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 35-46

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SU UN EPISODIO ACCADUTO PRESSO I LOCALI DI UN GRUPPO PARLAMENTARE

PRESIDENTE 2
 PERUZZOTTI (LFNP) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|--|-------|
| * AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia | 3, 8 |
| * BERTONI (DS) | 6 |
| PINTO (PPI), f.f. relatore | 8 |
| RUSSO (DS) | 8, 18 |
| MORO (LFNP) | 9 |
| PERA (FI) | 10 |
| CALLEGARO (CCD) | 11 |
| PETTINATO (Verdi) | 13 |
| CARUSO Antonino (AN) | 13 |
| CENTARO (FI) | 16 |
| GASPERINI (LFNP) | 22 |
| CÒ (Misto-RCP) | 24 |

Discussione:

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

| | |
|--|------------|
| STANISCIA (DS), relatore | Pag. 26 |
| D'ALÌ (FI) | 26, 27, 29 |
| VELTRI (DS) | 27 |
| FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente | 27 |
| GERMANÀ (FI) | 29 |
| Verifiche del numero legale | 28, 29 |

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4461:

Articolo unico del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 31

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Articolo 1 ed emendamenti | 32 |
| Articolo 2 | 34 |

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento del senatore Staniscia, relatore sul disegno di legge n. 4479 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

COMMISSIONI PERMANENTIVariazioni nella composizione *Pag.* 41**COMITATO PARLAMENTARE PER I
SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICU-
REZZA E PER IL SEGRETO DI STATO**

Trasmissione di documenti 41

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 41

Nuova assegnazione 42

Presentazione del testo degli articoli 42

GOVERNOTrasmissione di documenti *Pag.* 43**INTERROGAZIONI**

Annunzio 30

Interrogazioni 43

Da svolgere in Commissione 46

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 18 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Su un episodio accaduto presso i locali di un Gruppo parlamentare

PERUZZOTTI (*LFNP*). Segnala che durante la notte ignoti si sono introdotti negli uffici del Gruppo LFNP, manomettendo i computer. Eleva dunque formale protesta alla Presidenza. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e provvederà di conseguenza.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ricorda le ragioni di necessità che hanno indotto il Governo a ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza, considerata la mancata approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati della legge ordinaria di attuazione della legge costituzionale n. 2 del 1999, provvedimenti che auspicabilmente avrebbero dovuto procedere di pari passo. Al senatore Pera, inoltre, ricorda che l'articolo 10 della legge n. 195 del 1959, istitutiva del CSM, attribuisce a tale organo il dovere di esprimere il parere sui disegni di legge governativi concernenti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia: pertanto non si può parlare di interferenza.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

BERTONI (*DS*). Stante l'assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti da 1.1 a 1.6, che stabiliscono termini più appropriati per l'applicazione della disciplina transitoria ai procedimenti in corso, e dichiara il voto favorevole.

PRESIDENTE. L'1.7 è quindi decaduto.

PINTO, *ff. relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Di Pietro e Mazzuca Poggiolini e fatti propri dal senatore Bertoni.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

RUSSO (*DS*). Poiché viene riproposta la soluzione prescelta dal Senato in sede di approvazione della legge ordinaria, ma in considerazione delle ragioni di urgenza, il Gruppo DS si asterrà dal voto su tutti gli emendamenti fatti propri dal senatore Bertoni.

MORO (*LFNP*). Chiede la votazione per parti separate dell'1.1.

PERA (*FI*). Preannuncia il voto contrario a tutti gli emendamenti, che recepiscono i suggerimenti formulati nel parere dal CSM. Peraltro, né la Costituzione né la legge istitutiva consentono a tale organo di esprimere preferenze su materie da definire legislativamente.

Il Senato respinge la prima parte dell'1.1 fino alle parole «legge costituzionale»; di conseguenza, risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 1.2 e 1.3. Sono altresì respinti l'1.4, l'1.5 e l'1.6.

PRESIDENTE. Ricorda che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Passa alla votazione finale.

CALLEGARO (*CCD*). È giusto che i principi del nuovo articolo 111 della Costituzione siano applicati anche ai giudizi in corso poiché è l'impianto stesso del processo accusatorio a richiedere elementi obiettivi di riscontro delle testimonianze e l'acquisizione delle prove in contraddittorio. Il testo in esame pertanto non fa che esplicitare quanto già previsto nel rito penale, colmando un vuoto in attesa della legge organica che dovrà disciplinare per intero la materia. Per tali motivi il Gruppo CCD voterà a favore. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

PETTINATO (*Verdi*). Annuncia il voto favorevole dei Verdi.

CARUSO Antonino (*AN*). Il decreto-legge si è reso necessario poiché la Camera non ha concluso l'*iter* della legge ordinaria che, secondo gli impegni assunti da tutte le forze politiche, avrebbe dovuto regolare i principi sanciti dal nuovo articolo 111 della Costituzione contestualmente all'approvazione definitiva di quest'ultimo. Il testo in esame, pur non essendo del tutto soddisfacente, è comunque necessario ed importante poiché attiene non alle regole di gioco, come è stato sostenuto, ma alla valorizzazione di diritti validi per tutti i cittadini ed in qualunque momento. Per queste ragioni esso avrà il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Cirami*).

CENTARO (*FI*). Forza Italia voterà a favore, anche se con sofferenza e nutrendo perplessità di ordine tecnico e di natura politica. Infatti, il decreto-legge non offre tutte le soluzioni atte a garantire omogeneità al rito penale. Vi è quindi il timore che la vicenda venga gestita dalla Corte costituzionale con pronunce di illegittimità e sentenze additive, che costringeranno il Governo ad intervenire con provvedimenti d'urgenza dai contenuti obbligati ed il Parlamento a prenderne atto. Per queste ragioni, è auspicabile che il Parlamento approvi quanto prima le modifiche alla legislazione ordinaria connesse ai nuovi principi dell'articolo 111 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Cirami*).

RUSSO (*DS*). Se la Camera non ha approvato contestualmente all'introduzione del nuovo articolo 111 della Costituzione la riforma organica del codice di procedura penale per la parte attinente alla formazione ed alla valutazione della prova, questo non è avvenuto unicamente per responsabilità della maggioranza e del Governo, ma anche per la forte opposizione del Polo. Da qui, la necessità di regolare urgentemente la materia per dare stabilità alle norme processuali ed introdurre norme che favoriscano in positivo il contraddittorio. Il Gruppo DS voterà a favore della conversione del decreto-legge, pur nutrendo perplessità per la mancanza di una regolamentazione chiara rispetto ai processi in corso nei quali l'ac-

quisizione delle dichiarazioni non sia ancora avvenuta. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

GASPERINI (*LFNP*). Conferma il voto favorevole del suo Gruppo, pur ribadendo le perplessità suscitate dal testo, in particolare per quanto riguarda il comma 3, che potrà consentire l'acquisizione di prove anche senza elementi di riscontro sulla base del sospetto che il dichiarante o il pentito siano stati minacciati o corrotti; e per quanto riguarda il comma 4, che darà la possibilità alla Cassazione di non ha applicare i principi del giusto processo. (*Applausi dai Gruppi LFNP e AN. Congratulazioni*).

CÒ (*Misto-RCP*). Il provvedimento in esame non dà attuazione alla legge costituzionale n. 2 del 1999; in particolare, non dispone l'inapplicabilità delle norme sulla valutazione della prova nei riti alternativi, non realizza la necessaria modifica degli articoli 513 e 500 del codice di procedura penale (passibili di eccezioni di incostituzionalità, peraltro recentemente già ritenute non irrilevanti dai giudici di merito), né prevede la possibilità di richiesta da parte della difesa o dell'accusa dell'incidente probatorio. In sostanza si è persa un'occasione, per cui Rifondazione Comunista si asterrà sul provvedimento.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Discussione del disegno di legge:

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Staniscia a svolgere la relazione orale.

STANISCIA, *relatore*. Invita l'Assemblea ad approvare l'urgente provvedimento, che prevede una proroga di termini in attesa del recepimento della direttiva CE sullo specifico argomento ed autorizza la relativa spesa. Chiede inoltre di poter allegare il suo intervento ai Resoconti della seduta odierna. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta.

D'ALÌ (*FI*). Propone una questione sospensiva di 15 giorni, affinché il provvedimento possa essere più attentamente esaminato in Commissione. Chiede inoltre la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Considerando la data di scadenza del decreto-legge in questione, sono eccessivi i 15 giorni proposti.

D'ALÌ (*FI*). Propone allora che la sospensione sia rapportata alla scadenza del decreto-legge.

VELTRI (*DS*). È contrario alla proposta.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A nome del Governo, invita a ritirare la proposta di questione sospensiva, data l'urgenza del provvedimento.

D'ALÌ (*FI*). Non accoglie l'invito avanzato dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,18, è ripresa alle ore 11,39.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

D'ALÌ (*FI*). Rinnova la proposta di questione sospensiva e la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,42, è ripresa alle ore 12,02.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della questione sospensiva.

D'ALÌ (*FI*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,03, è ripresa alle ore 12,25.

PRESIDENTE. Riprende la votazione della questione sospensiva.

GERMANÀ (*FI*). Chiede di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che Senato, per la quarta volta consecutiva, non è in numero legale e, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,27.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Camerini, Cecchi Gori, Daniele Galdi, De Martino Francesco, Di Pietro, Fumagalli Carulli, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manis, Mazzuca Poggiolini, Migone, Palumbo, Pardini, Passigli, Polidoro, Rocchi, Scivoletto, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rognoni, per partecipare al Forum sul «decentramento, democrazia e stabilità nel sud-est europeo»; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Dolazza e Lauricella, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bedin e Manzella, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo; Curto, Del Turco, Diana Lorenzo, Greco e Novi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Antolini, Bucci, Lauria Baldassare, Mulas, Piatti, Reccia, Robol e Saracco, per indagine conoscitiva sugli strumenti di programmazione di intervento in agricoltura.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Su un episodio accaduto presso i locali di un Gruppo parlamentare

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, anche se abbiamo già scritto al Presidente del Senato e agli organi competenti, reputo debba rimanere agli atti dell'Assemblea traccia dell'episodio che ora vi descriverò. Durante la notte, ignoti malfattori hanno fatto irruzione negli uffici del nostro Gruppo in Senato e hanno manomesso i computer.

Poiché episodi del genere si sono già verificati in passato e i colpevoli, ahimè, non sono ancora stati identificati, voglio rimanga agli atti di quest'Assemblea che il Gruppo della Lega esprime formale protesta per questi episodi che non dovrebbero verificarsi negli uffici del Senato che dovrebbero essere sempre vigilati dalla forza pubblica.

In caso contrario, signor Presidente, se gli ignoti autori non verranno identificati, dichiaro, in quest'Aula, che il Gruppo della Lega provvederà ad effettuare il piantonamento notturno dei propri uffici affinché tali malfattori siano identificati.

Poiché è vergognoso che gli uffici di un Gruppo parlamentare siano messi sottosopra, con l'apertura di armadi e manipolazioni di computer, ribadisco l'importanza che – anche a futura memoria – rimanga agli atti dell'Assemblea traccia del grave episodio da me testé descritto. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, prendo atto di quanto da lei comunicato e provvederò ad informare chi di dovere dell'episodio da lei descritto, che a me sembra grave.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4461, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nel corso della seduta di ieri, si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha, pertanto, facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in esito alla discussione generale svoltasi ieri pomeriggio, l'auspicio (da me personalmente enunciato, a nome del Governo, in Commissione giustizia) della conversione in legge del decreto-legge, oggi al nostro esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati mi sembra possa considerarsi, da qui a poco, realizzato.

Sostanzialmente, tutti i Gruppi parlamentari, sia pure con forti perplessità – qualcuno dei colleghi intervenuti palesando anche disagio e imbarazzo, come il senatore Valentino – sono prossimi a maturare lo stesso ampio consenso raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento.

Non mancano posizioni difformi che trovano materializzazione in alcuni emendamenti, la cui illustrazione è stata, in alcuni casi, anticipata ieri in sede di discussione generale. Comunque, la legge dei numeri questa mattina troverà anche in quest'Aula – come è avvenuto, ripeto, alla Camera – una sua ulteriore conferma.

Mi limiterò ad alcune osservazioni e risposte che mi sembra doveroso fornire.

Tutto nasce dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 di modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Non c'è quindi nessuna possibilità di gridare allo scandalo, perché ci si trova di fronte ad una legislazione ordinaria alla quale sostanzialmente viene subordinata l'applicabilità, in particolare ad alcuni processi, cioè quelli in corso, di un principio costituzionale.

Mi rendo conto che il pensiero di subordinare l'immediata applicazione di un principio costituzionale ad una legge ordinaria possa sembrare cosa tale da non essere accettata supinamente, ma è lo stesso legislatore costituzionale, con l'articolo 2 della legge costituzionale che ho citato, che lo ha voluto. Quindi, francamente, che si dovesse ricorrere ad un intervento sul piano della legislazione ordinaria è fuori discussione.

Certo, sarebbe stato assai auspicabile che ciò fosse avvenuto completando l'*iter* parlamentare del disegno di legge che il Senato – devo dire con meritevole tempestività e con l'apporto non soltanto della maggioranza ma anche delle forze di opposizione – aveva licenziato, come ricordiamo tutti, nel novembre dell'anno scorso. Purtroppo nell'altro ramo del Parlamento questo provvedimento non ha avuto quella progressione, diciamo, verso l'approdo finale che invece in Senato aveva conquistato.

Devo dire onestamente che, in questa vicenda, attribuire una particolare responsabilità politica di ciò alla maggioranza lo trovo difficilmente condivisibile (l'osservazione è stata fatta in particolare ieri dal senatore Pera, cui dovrò poi un altro chiarimento che di qui a poco seguirà). Infatti, la circostanza che in un ramo del Parlamento, cioè la Camera dei deputati, la maggioranza non sia stata capace – come testualmente è stato detto – di trovare i suoi numeri e, pur nel dissenso manifesto dell'opposizione –

come risulta agli atti parlamentari – su molti aspetti di quel provvedimento, con la forza dei numeri non sia riuscita a farlo diventare legge, da parte del senatore Pera dovrebbe essere salutato favorevolmente. Infatti, per una volta non siamo di fronte a un regime, perché se l'equazione è che una maggioranza che con i suoi numeri fa approvare e diventare legge i provvedimenti è uguale a un regime magari illiberale, allora confortiamoci: almeno in questo caso, senatore Pera, non ci troviamo (in questo caso soltanto, secondo il suo modo di opinare) di fronte a un regime magari illiberale, perché comunque quello manifestato sul provvedimento – ce lo dobbiamo dire con chiarezza – era un dissenso trasversale, certamente anche all'interno della maggioranza, ma sicuramente pure tra esponenti assai qualificati e autorevoli dell'opposizione.

Il problema è quello del Governo. I colleghi della Commissione giustizia conoscono quella che non è una battuta ma un'osservazione che talvolta faccio, non dico con amarezza, ma per una ricerca di solidarietà. Cioè, mentre le Camere sono due, il Governo è uno, il che spesso non aiuta il lavoro del Governo stesso. Questa è una delle vicende in cui si era proceduto al Senato in una certa maniera, una maniera condivisa e, per certi versi, anche sollecitata dal Governo; ho ancora nelle orecchie gli interventi svolti in quest'Aula, anch'essi da parte di autorevoli colleghi dell'opposizione, in cui si ribadiva la necessità insopprimibile che le due riforme, quella costituzionale e quella conseguente – quella figlia, diciamo – sul piano della legislazione ordinaria, procedessero non solo parallelamente ma con una scadenza temporale che facesse in modo di evitare un avanzamento dell'entrata in vigore della legge costituzionale, mentre ancora la legge ordinaria aveva bisogno di percorrere il suo cammino.

Questo non è accaduto e il Governo si è trovato di fronte a un problema che io credo qualunque Governo, comunque connotato politicamente, avrebbe risolto nell'unico modo possibile, cioè ricorrendo alla decretazione d'urgenza. Poi nel merito del provvedimento ovviamente ogni riserva, ogni dubbio, ogni perplessità è più che legittima, ma mi pare che sul fatto che si sia ricorso alla decretazione d'urgenza nessuno con lealtà intellettuale possa gridare allo scandalo o a qualcosa di simile.

Sappiamo bene che poi la Camera dei deputati ha ampiamente rivisitato il testo del Governo e sappiamo bene che quello che è oggi al nostro esame, e nel cui merito non entrerò (anche se devo dire – per quel poco che conta perché ovviamente in questa sede, con sensibilità istituzionale doverosa, parlo a nome del Governo – che mi piacerebbe molto intervenire su alcune delle osservazioni fatte nel merito del provvedimento; tuttavia potrei farlo solo come senatore Ayala laddove in questo momento non compaio in tale veste, bensì in una veste diversa che mi porta a dover rappresentare la posizione del Governo), è stato frutto di una mediazione – l'ho già detto in Commissione giustizia e non ho alcuna difficoltà ad ammetterlo – alla quale il Governo non è rimasto estraneo.

Era quindi del tutto fisiologico e normale che il Governo esordisse presso questo ramo del Parlamento auspicando che proprio quel testo venisse convertito in legge per evitare, se modificato, un suo ritorno alla Ca-

mera dei deputati; ritorno accompagnato dall'incertezza, e forse anche più che dall'incertezza, dal rischio di una mancata conversione in legge. Da questo punto di vista, mi sento di poter esprimere la tranquillità del Governo poiché le dichiarazioni di ieri fanno sì, fin da ora, che quell'auspicio di qui a poco diverrà realtà.

Non intendo dilungarmi ulteriormente; devo soltanto dare un chiarimento al senatore Pera, il quale si è lamentato, a mio giudizio del tutto impropriamente, di una interferenza del Consiglio superiore della magistratura, attraverso il parere da esso espresso, nei confronti del potere legislativo. Il senatore Pera ha anche chiarito che né la Costituzione, laddove si occupa del Consiglio superiore della magistratura, né la legge istitutiva di quest'ultimo, né altra legge prevedono questo.

Caro senatore Pera, le è sfuggito, ma può capitare a tutti, l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, relativo alle attribuzioni ed al funzionamento di tale organo (eviterò una lettura dell'intero articolo perché le letture sono già per definizione noiose); a proposito delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura nel citato articolo si afferma: «Può fare proposte al Ministero per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. "Dà" – non può dare, si badi – "pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie". Quindi non "può dare", ma "dà"».

Caro senatore Pera, c'è una lettura ultraquarantennale di questa norma nel senso che, con grande modestia, mi sono permesso di ricordare. Per quanto concerne poi il fatto che il Consiglio superiore della magistratura (che in alcuni casi «può» ma in questo caso «deve» esprimere un parere), possa essere investito dalla *Gazzetta Ufficiale* anziché dalla trasmissione da parte del Ministro è sufficiente evocare questioni di galateo istituzionale: il Ministro sa che il Consiglio superiore della magistratura deve esprimere questo parere e gli trasmette i provvedimenti; nella fattispecie, ripeto, un provvedimento pubblicato, forse l'indomani, sulla *Gazzetta Ufficiale*. Quindi non si tratta certamente di un parere preventivo: il Ministro trasmette il provvedimento dopo la sua approvazione in sede di Consiglio dei ministri. Che poi il parere nel merito possa essere letto con la libertà delle proprie opinioni, delle proprie valutazioni e delle conseguenze di alcuni passaggi che contraddistingue tutti noi è altro aspetto; non mi si venga a dire però che si tratta di un'interferenza rispetto al potere legislativo. Questo francamente no. Se un'interferenza sul potere legislativo dobbiamo ravvisare questa va fatta risalire al legislatore che ha previsto l'intervento del Consiglio superiore della magistratura, con i suoi pareri, su provvedimenti specificatamente indicati in quella legge.

Questo voleva essere semplicemente un chiarimento, un tentativo di liberare da un'ombra la vicenda dei nostri lavori parlamentari che mi sembra si stiano avviando con tranquillità alla conclusione. Quindi, pur se neanche io esulto di gioia rispetto al testo che ci accingiamo ad approvare,

ritengo tuttavia, dal punto di vista politico, assai apprezzabile la conversione in legge del decreto oggi al nostro esame nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Essendo tutti gli emendamenti presentati a firma del senatore Di Pietro e della senatrice Mazzuca Poggiolini, stante la loro assenza, se nessuno li fa propri, si intendono decaduti.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERTONI. Signor Presidente, li faccio miei, a titolo personale, salvo l'ultimo e intendo illustrarli.

Il decreto-legge al nostro esame detta soltanto una disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso e stabilisce che i principi del nuovo articolo 111 della Costituzione si applicano, secondo certe regole, a tutti i procedimenti in corso, salvo quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Il decreto-legge, cioè, affronta soltanto il problema della disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 e non anche quello, che pure ha necessità di essere risolto, com'è stato da molti segnalato, di cosa si debba fare per i processi futuri o per quelli iniziati dopo l'entrata in vigore della legge che ho citato.

La disciplina transitoria è autorizzata dall'articolo 2 della legge costituzionale che ho prima ricordato, che appunto rimette alla legge ordinaria la previsione di una disciplina transitoria. Tale disposizione contiene in pratica una delega in bianco – e proprio per questo motivo fu da me e da altri molto criticata quando venne approvata – che sembra autorizzare qualunque scelta e che comunque rappresenta una copertura costituzionale della soluzione adottata dal decreto.

Pertanto, mi pare si possa affermare che il decreto-legge non è in contrasto con la Costituzione, come invece ha sostenuto ieri il senatore Di Pietro, secondo il quale il processo penale deve tendere – come prescrive la stessa Costituzione – ad accertare la verità, mentre il decreto, con le sue previsioni, lo impedirebbe. Ora, se è vero, che non è in questione un problema di costituzionalità, è altrettanto vero che non è affatto detto che la disciplina transitoria debba comportare come conseguenza che i principi del giusto processo siano applicati non solo per il futuro ma immediatamente a tutti i procedimenti in corso.

Il legislatore ordinario, al contrario, può scegliere tra diverse soluzioni: fissare il termine scelto dal decreto, a me sembra improvvidamente, e ne spiegherò i motivi, ma fissare anche, con la necessaria ragionevolezza, un diverso limite temporale per l'applicazione della nuova normativa. Anzi, a me sembra che il legislatore trovi un vincolo per le sue scelte proprio nel carattere transitorio della disposizione dell'articolo 2 della legge costituzionale. Tale natura della norma sta a significare che viene riconosciuto valore costituzionale alla stabilità, almeno tendenziale, dei procedimenti in corso e che quindi la disciplina transitoria non può essere omologa, in pratica, a quella dei procedimenti futuri; non è, cioè, consentito, o meglio non è opportuno – non usiamo parole eccessive – che la norma del giusto processo sia applicabile non solo ai processi futuri, ma anche a tutti i procedimenti in corso, quale che sia lo stato e il grado in cui essi si trovano.

Ora, come ho detto, il decreto ha in pratica stabilito che nei procedimenti in corso siano applicati immediatamente, con l'eccezione relativa al giudizio di Cassazione e con altre deroghe e specificazioni di contenuto non temporale, tutti i principi del novellato articolo 111 della Costituzione, ossia tutti i principi del giusto processo.

Mi sembra allora che si vada oltre la natura che la norma transitoria dovrebbe avere, cioè quella di tendere a contemperare la regola dettata per il futuro con la salvaguardia dei procedimenti in corso non ancora definiti.

Vi è quindi un potere di scelta che è opportuno sia esercitato in modo meno eccessivo. Gli emendamenti del senatore Di Pietro, che ho sottoscritto, tendono proprio a riportare i limiti di applicazione delle nuove norme del giusto processo a momenti diversi rispetto a quelli previsti dal decreto-legge e lo fa in modo graduale, indicando tre momenti per la scansione temporale e cioè quelli di procedimenti in cui non sia stato ancora disposto il rinvio a giudizio, dei procedimenti nei quali esso sia stato invece disposto, e infine di procedimenti nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattito.

Mi pare che lo sbarramento temporale proposto sia più opportuno di quello previsto nel decreto, perché tende ad impedire che tutti i procedimenti in corso subiscano la disciplina dell'articolo 111, con la conseguenza, che può essere anche disastrosa, di mandare al macero molti procedimenti in corso, anche rilevanti.

Per questa ragione voterò a favore degli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Di Pietro, salvo l'ultimo che riguarda un'altra questione: le decisioni dei giudici di merito. Dichiaro fin d'ora, dal momento che gli emendamenti saranno sicuramente respinti, che voterò a favore della conversione in legge del decreto-legge, come ho già fatto in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, di cui è primo firmatario il senatore Di Pietro e fatti propri poc'anzi dal senatore Bertoni, il quale merita una spiegazione che muova dalle considerazioni generali svolte ieri, nel corso dell'intervento in discussione generale, dal senatore Di Pietro. Il senatore di Pietro lamentava che la formulazione impiegata nel decreto-legge per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 comprime la capacità del pubblico ministero di esercitare il suo diritto alla prova, violando in tal modo il principio della parità tra le parti.

Ciò non è assolutamente vero e, se anche lo fosse, per quanto riguarda la fase del procedimento preliminare interverrebbero i correttivi previsti non solo dal codice di procedura penale ma anche dalla legge sul giudice unico. Credo inoltre che vadano ricordati, con riferimento alle possibilità del giudice del dibattimento, l'articolo 506 del codice di procedura penale, relativo ai poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni, e soprattutto l'articolo il 507 del codice di procedura penale in ordine all'ammissione di nuove prove.

In conclusione, signor Presidente, ogni norma comporta problemi e sappiamo benissimo che una riforma costituzionale ne crea moltissimi, donde la necessità di convertire il decreto-legge in esame. Si tratta di vedere se la soluzione prevista sia non già perfetta bensì percorribile ed accettabile. Credo che la soluzione che il legislatore sta cercando sia praticabile ed equa; le ragioni dell'urgenza e della necessità di non correre rischi per la mancata conversione del decreto-legge sono state sottolineate nel corso di tutti gli interventi della seduta di ieri; credo quindi che il parere contrario abbia una sua motivazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, operando un richiamo recettizio alle argomentazioni testé svolte dal relatore, che è superfluo ripetere, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo dei Democratici di Sinistra si asterrà nella votazione degli emendamenti in esame e desidero motivare brevemente la nostra posizione. I primi emendamenti ripropongono in sostanza la soluzione che il Senato aveva adottato in sede di approvazione della legge ordinaria di riforma delle norme del codice di procedura penale: fissare al momento dell'esercizio dell'azione penale il discrimine tra l'applicazione o la mancata applicazione dei nuovi principi introdotti dall'articolo 111 della Costituzione.

Quindi, nel merito questa soluzione ci convince, ma non possiamo nasconderci le ragioni alle quali si sono ben riferiti il relatore e il rappresentante del Governo.

Sappiamo che alla Camera la conversione di questo decreto-legge ha avuto un *iter* controverso e travagliato. Infine, l'altro ramo del Parlamento è approdato ad un testo frutto di una mediazione che ha coinvolto le diverse forze politiche.

Qualora oggi modificassimo il testo pervenuto dalla Camera, nel senso di riproporre o la soluzione originaria da noi approvata in Senato o anche la soluzione diversa, che fissava all'apertura del dibattito il discrimine proposto nel testo originario del decreto-legge, sappiamo che in quel caso il decreto-legge correrebbe un forte rischio politico di non conversione, perché alla Camera troverebbe le stesse difficoltà, riserve e ostilità che ne hanno impedito l'approvazione nel testo inizialmente proposto dal Governo.

Questa è la ragione per la quale – sia per senso di responsabilità che per evitare che questo decreto-legge vada a decadere e quindi si crei un vuoto normativo per quanto riguarda la disciplina transitoria – non possiamo consentire l'introduzione di queste modifiche.

La nostra posizione credo sia correttamente espressa da un voto di astensione, proprio perché nel merito saremmo d'accordo su queste modifiche che però, oggi, sul piano politico riteniamo improponibili.

Quindi ci asterremo su tutti gli emendamenti, salvo che sull'emendamento 1.7, sul quale voteremo in senso contrario. Riteniamo, infatti, che su questo punto il testo della Camera sia più chiaro e che la modifica proposta dal senatore Di Pietro introduca invece qualche difficoltà di interpretazione.

Quindi – ripeto – esprimeremo un voto di astensione su tutti gli emendamenti salvo che sull'emendamento 1.7, sul quale esprimeremo un voto contrario.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate degli emendamenti in esame, nel senso di mettere in votazione la prima parte dell'emendamento 1.1 che, se respinta, precluderebbe la votazione degli emendamenti 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario su ciascuno degli emendamenti in esame. Approfito di questa circostanza per far osservare, soprattutto al Governo, che gli emendamenti a firma del senatore Di Pietro pongono un problema assai imbarazzante. Alcuni di essi, infatti, sono esattamente identici agli emendamenti suggeriti dal Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, se è vero quello che diceva il sottosegretario Ayala, ci troveremmo nell'imbarazzante situazione di aver chiesto un parere al Consiglio superiore della magistratura, di averlo ricevuto – per lo meno lo ha ricevuto il Governo, non certamente il Parlamento – e poi di non averlo preso in alcuna considerazione.

Senatore Ayala, vede che cosa succede quando si chiede un parere, secondo lei, a norma di legge e lo si riceve? Può succedere che poi si debba disattendere il parere ricevuto. Tuttavia chiedo ancora una volta al Governo, sempre respingendo gli emendamenti del senatore Di Pietro e conseguentemente quelli suggeriti dal Consiglio superiore della magistratura, sulla base di quali norme il CSM esprime tali pareri.

Lei fa un torto, come minimo, alla mia diligenza nel non ricordare che né la Costituzione, né l'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, consente al Consiglio medesimo di dare pareri in materie come questa: non si possono coprire pareri di tale natura sotto la dizione «Amministrazione della giustizia e ordinamento giudiziario», che sono esattamente i termini, le espressioni riferite in quell'articolo 10 che lei ha avuto la gentilezza e la bontà di riferire al Parlamento. Le faccio osservare, peraltro, come del resto avevo ricordato ieri nel mio intervento, che il Consiglio superiore della magistratura non si è limitato a ciò. La parte più lunga del parere che il Consiglio le ha trasmesso è una parte *de iure condendo*: se lei guarda tutta la parte della relazione che va da pagina 12 in poi, trova introdotto il parere nei termini seguenti: «Vanno sommariamente delineate alcune linee guida dell'intervento riformatore indispensabile per evitare che l'introduzione dei principi costituzionali del giusto processo si risolva di fatto in una radicale perdita di efficacia dell'intervento penale». Da qui cominciano una serie di auspici: «appare logico che», «appare opportuno che», «si potrebbe legittimamente sostenere che». Ebbene, questa è tutta materia che non solo non riguarda l'ordinamento giudiziario o l'amministrazione della giustizia, ma riguarda la libera iniziativa del Parlamento; non credo quindi che fosse infondata l'obiezione da me avanzata ieri circa il rischio di una interferenza e quindi anche di un conflitto tra istituzioni che pareri di tale natura possono determinare. Sarebbe pertanto opportuno che, se il Ministro chiede dei pareri, almeno li chiedesse nella forma strettamente opportuna e necessaria per il parere che desidera, e cioè per quanto riguarda la sua legittimità, limitandosi a questo; ma sarebbe anche opportuno che il Ministro, una volta ricevuto un parere di tale natura, che esorbita sia rispetto alla domanda sia rispetto alla legge, facesse presente al Consiglio superiore della magistratura che interventi di tal genere creano necessariamente delle interferenze dolorose. Ripeto, ora ci troviamo a respingere un emen-

damento del senatore Di Pietro che è conforme ad un parere del Consiglio superiore della magistratura, a dimostrazione che questi pareri sarebbe opportuno non chiederli.

Per queste ragioni, voteremo contro gli emendamenti del senatore Di Pietro fatti propri dal senatore Bertoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Di Pietro e dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e fatto proprio dal senatore Bertoni, fino alle parole: «della legge costituzionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Di Pietro e dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e fatto proprio dal senatore Bertoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Di Pietro e dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e fatto proprio dal senatore Bertoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Di Pietro e dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e fatto proprio dal senatore Bertoni.

Non è approvato.

L'emendamento 1.7 è decaduto.

Poiché non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, passiamo alla votazione finale.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, della questione in esame si è a lungo discusso molto acutamente e dottamente da parte di tutti i colleghi, talvolta anche con il puntiglio del giurista che è portato per natura ad un esame estremamente analitico, che però volgarmente viene tradotto nella tendenza a spaccare il capello in quattro.

Le discussioni, però, per quanto dotte devono pur arrivare ad un risultato concreto e produrre norme che regolino la realtà quotidiana e nel nostro caso il processo. E se, non potendo avere come fine il raggiungimento della verità, che non è di questo mondo (c'è poi chi parla di «verità processuale»): sinceramente non ho mai capito cosa voglia dire, essendo la verità una ed esclusivamente una), devono almeno perseguire

lo scopo che un cittadino non possa essere condannato se non vi siano a suo carico prove certe, assunte in contraddittorio, fra parti che siano poste sullo stesso piano, cioè su un piano di parità, e che siano valutate da un giudice imparziale.

Guardiamo, quindi, al risultato di questa discussione, al frutto, che non sarà certamente quello dell'albero del bene e del male, ma che in questo caso mi pare passabilmente buono.

In quarant'anni di frequenza delle aule giudiziarie troppe volte ho visto condannare persone sulla base di dichiarazioni rilasciate al maresciallo dei carabinieri o al pubblico ministero o al brigadiere, magari da persone spinte da acrimonia o vendetta nei confronti dell'imputato; troppe volte ho visto rapporti fondati su «voci degne di fede» o su «cose sapute», rapporti trasmessi poi al giudice «per il più a praticarsi», ove con tale espressione null'altro si voleva intendere che l'acquisizione del rapporto stesso come una verità inconfutabile. È bene, quindi, che i principi del giusto processo si applichino ai procedimenti in corso.

Trovo pretestuoso il ragionamento del senatore Di Pietro (il quale, fra l'altro, neppure ha ascoltato gli interventi degli altri colleghi, ma dopo aver fatto il suo ormai noto discorsetto se n'è andato) che afferma che non si possono cambiare le regole in corso d'opera. Se i pubblici ministeri – egli spiega – avessero saputo per tempo che le norme sarebbero cambiate, si sarebbero regolati diversamente: avrebbero cioè svolto altre indagini e non ritenuto sufficienti le dichiarazioni dei pentiti. Ma qui è il punto. Come si fa, in armonia con la filosofia del processo accusatorio, che già contiene, anche se a volte non perfettamente espressi, i principi del giusto processo, chiedere la condanna di una persona, basandola esclusivamente sulle dichiarazioni di personaggi pluriomicidi o che in ogni caso perseguono esclusivamente i loro personali interessi? Moltissimi pubblici ministeri, infatti, non avendo trovato elementi obiettivi di riscontro alle predette dichiarazioni, hanno archiviato.

Qui si tratta non di inventare regole nuove cambiando le precedenti, ma di esplicitare con precisione quanto già dettato dall'impianto del processo accusatorio.

È bene, altresì, che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore siano valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità venga confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità, cioè rispettando il principio del contraddittorio.

Si è detto da molte parti: «qui però c'è una lacuna». Cosa succede nel caso in cui le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 210 o di testi non siano già acquisite al fascicolo del dibattimento nel momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto? Se chi le ha rese, si presenterà al dibattimento e si sottrarrà all'esame dell'imputato o del suo difensore, le dichiarazioni potranno essere acquisite mediante le contestazioni ai sensi degli articoli 500 e 513 del codice di procedura penale. La loro utilizzabilità però sarà possibile solo per fini diversi dall'accerta-

mento della colpevolezza dell'imputato. Questa è anche l'interpretazione del relatore e, in fondo, l'unica in armonia con il principio dell'acquisizione delle prove in contraddittorio.

Concludendo, signor Presidente, questa legge di conversione non è sicuramente completa. Peraltro, è già all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge più ampio per portare a regime tutti i principi del giusto processo. Nell'attesa però bisognava colmare un vuoto. Per ora quindi accontentiamoci. Per questi motivi, esprimo il voto favorevole del Gruppo CCD. (*Applausi dai Gruppi CCD, AN e FI*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento, limitandomi ad annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il compito che mi è assegnato questa mattina è quello di dichiarare semplicemente il voto che i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale esprimeranno con riferimento a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge governativo.

Non starò certamente ad abusare del tempo che mi è a tal fine concesso richiamando discussioni e concetti che sarebbero stati più propri nel corso della discussione generale (e che peraltro sono stati ampiamente illustrati in tale sede dal senatore Valentino), però credo che l'importanza di questo provvedimento obblighi in qualche maniera ad un riassunto sintetico delle fasi dell'intero processo cui questo provvedimento è funzionale. Ricordo a me stesso e ai colleghi che quando venne varata, nel senso che venne materialmente costruita, la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, con la premessa allo stesso di un primo comma che riguardava la definizione di giusto processo, venne assunto da tutte le parti politiche un impegno, quello di fornire alla quarta lettura di quel provvedimento di riforma costituzionale, la contestuale regolazione dei principi attraverso la pressoché contemporanea assunzione di un provvedimento di legge ordinaria a ciò destinato.

E un impegno questo che il Senato ha onorato, nel senso che con grande sforzo nello stesso giorno, era la mattina del 23 novembre dello scorso anno, la Camera dei deputati votò in quarta lettura e definitivamente la norma del giusto processo, mentre il Senato approvò una legge, che non aveva l'ambizione di risolvere tutti i problemi che potevano discendere anche dal punto di vista dell'impatto sui processi dall'introduzione dei nuovi principi, ma che era tuttavia organica e che toccava vari aspetti del processo. Tra i più significativi mi sembra giusto ricordare

l'articolo 190-*bis* (l'assunzione della prova in casi particolari), piuttosto che la modifica dell'articolo 210 (l'imputato nel procedimento connesso), piuttosto ancora che l'articolo 192, che è il vero e proprio crocevia di queste questioni, perché riguarda criteri di valutazione della prova. Ma ancora gli articoli 195, 207, 500 e 513 del codice di procedura penale, quest'ultimo riguardante la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, piuttosto che nel corso dell'udienza preliminare.

Infine, quel provvedimento conteneva una norma transitoria che aveva, a mio modo di vedere, il pregio di essere una norma ordinata, nel senso che stabiliva che in maniera ordinaria si dovessero applicare le norme previgenti, salvo alcune eccezioni, cioè talune anticipazioni dell'entrata in vigore di norme innovate particolarmente coerenti con i nuovi principi stabiliti nel comma introdotto nell'articolo 111 della Costituzione.

Il 23 novembre questo testo è stato fornito alla Camera dei deputati, la quale aveva davanti a sé un percorso segnato, proprio alla luce dell'impegno preso fra tutte le parti politiche dei due rami del Parlamento di contestualizzare il più possibile il processo riformatore costituzionale e quello conseguente di rango ordinario. Tale percorso segnato doveva indurre i colleghi deputati non ad approvare quel testo di legge che venne alla fine concluso nel suo esame in Senato, ma ad esaminarlo, a cambiarlo, ad introdurre tutte le modifiche che potevano sembrare opportune. Io ho personalmente contribuito alla redazione di quel testo e, tuttavia, la conclusione cui la Commissione giustizia del Senato è pervenuta, ragionevolmente non mi soddisfa in tutte le sue parti; così come comprendo bene che essa, ragionevolmente, non soddisfi in tutte le sue parti altri colleghi di altro schieramento politico, di altro orientamento, che pur tuttavia hanno votato quel testo di legge, perché hanno ritenuto che fosse prevalente in quella circostanza un concetto ed un orientamento di mediazione, proprio perché si creasse un insieme armonico che consentisse il passaggio del sistema da una fase ad un'altra. E, infatti, quel provvedimento venne votato all'unanimità dai componenti della Commissione giustizia convocata in sede deliberante.

La Camera dei deputati ha scelto una via diversa, attendista, che ha condotto sostanzialmente al non esame di quel provvedimento. Ricordo che i primi lavori in corso si sono determinati concretamente solo nella seconda settimana del mese di gennaio di quest'anno, quando il Ministro della giustizia aveva ragionevolmente espresso la preoccupazione che potesse generarsi quello che sarebbe stato inevitabile se nessuna norma di accompagnamento ordinaria fosse stata tempestivamente coniugata con il nuovo precetto costituzionale.

Il testo del decreto-legge approvato dal Governo non poteva condividersi, quindi bene hanno fatto i colleghi deputati a lavorare su quel testo e a modificarlo, dopo aver perso l'occasione di lavorare su quello approvato dal Senato, semmai operando anche all'interno dello stesso degli stralci in modo da rassegnare ad un tempo successivo l'esame e la discussione su problemi che potevano essere particolarmente controversi e che pure non erano strettamente funzionali al percorso da praticare. Basti solo ricor-

dare – lo richiamo alla mente di tutti – che l'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 individua un precetto preciso: «La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore». Si tratta di una dizione chiarissima, che non può essere in alcuna maniera tradita. La norma transitoria voleva riferirsi a tutti i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della norma costituzionale stessa. Ebbene, è di immediata evidenza che non fosse ammissibile la prospettiva data dal Governo con il primo comma dell'unico articolo del proprio decreto-legge, laddove risolve il problema dell'applicazione transitoria disponendo che: «si applica ai procedimenti penali in corso (...) nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattito».

È uno dei segmenti sui quali la Camera dei deputati è intervenuta in maniera ragionevole.

Tuttavia, il Gruppo Alleanza Nazionale non è nella condizione di esprimere una condivisione piena sul testo scaturito alla fine per le motivazioni che hanno già ricordato altri colleghi e che non ripeterò in dettaglio. Vi è un problema di non ordine, di disvalore rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica, cui mi richiamavo prima: ad esempio, laddove, al primo comma dell'articolo 1, si fa riferimento all'applicazione dei principi ai processi, quando invece la missione assegnata dalla norma transitoria della legge costituzionale prevedeva esattamente l'inverso. Si trattava di armonizzare le norme ordinarie ai principi e non semplicemente di prevedere che questi ultimi si applicano indistintamente alle prime.

Tuttavia, il discorso generale che emerge dal testo al nostro esame è pur condivisibile. Richiamo nuovamente l'attenzione su quanto prima sottolineato con riferimento ai procedimenti penali in corso. Ho ritenuto superfluo, per l'economia dei nostri lavori, intervenire in discussione generale e in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati che, al di là dei passaggi tecnici che contengono, hanno una radice, una matrice unica, peraltro illustrata ieri dai relativi presentatori nel corso della discussione generale. Mi riferisco alla tendenza ad arginare il nuovo fenomeno del giusto processo dilatandolo nel tempo anche ai procedimenti in corso. In riferimento a ciò si è richiamato un esempio che non mi sento di condividere in quanto, a mio giudizio, non è nobile.

Si è parlato di sport ma anche di divieto di modificare le regole quando il gioco è in corso. Ebbene, tale principio è senz'altro esatto e condivisibile: mentre il gioco è in corso le regole non possono e non devono essere modificate. Tuttavia, ricordo a tutti i colleghi che non si sta parlando di gioco ma di processo penale, ossia di una vicenda che assume caratteri di grande patologia nei confronti del cittadino, che si trova al cospetto dello Stato e deve rispondere del proprio comportamento che può, in quella fase, essere legittimo o non legittimo e che sarà giudicato tale solo alla fine.

Non si tratta di regole che possono essere modificate nel corso di un gioco perché non si sta giocando; si tratta bensì di principi di valorizzazione di diritti del cittadino che il Parlamento che lo rappresenta, in un

certo momento della storia del nostro Paese, ha deciso dovessero essere quelli per tutti e in qualunque momento.

In conclusione, signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame per le motivazioni che ho espresso, che non sono di assoluto e inequivoco apprezzamento del contenuto testuale dello stesso, ma per ragioni di responsabilità e opportunità. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e del senatore Cirami*).

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame con molta sofferenza e notevoli perplessità di carattere tecnico. Infatti, laddove il primo comma dell'articolo 1 recita: «... i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole...», non si afferma nulla di nuovo in quanto i procedimenti costituzionali si applicano, sempre e immediatamente, attraverso però l'inserimento di una specificazione negli istituti processuali che si può realizzare solo mediante una legge ordinaria e non attraverso una definizione generica.

Il risultato che si voleva ottenere con questa definizione generica doveva allora essere meglio specificato, meglio indicato.

Le perplessità si riferiscono anche al comma 2 dell'articolo 1 del decreto, che è una sorta di articolo 192 del codice di procedura penale rinforzato, mentre i principi introdotti nell'articolo 111 guardano con maggiore attenzione al momento dell'acquisizione degli elementi di prova e non tanto al momento della valutazione della prova. Allora forse ci si doveva rivolgere a quel momento e non ad un momento successivo.

Ulteriori perplessità derivano dal comma 4 dello stesso articolo 1, che introduce una palese disparità di trattamento per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione. Infatti, se è pur vero che tale comma 4 attiene ai canoni di valutazione degli elementi di prova già acquisiti nei precedenti gradi del giudizio, è altrettanto vero che questi canoni di valutazione risultano incontrovertibilmente condizionati o comunque viziati da modalità di acquisizione della prova che sono in conflitto con i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione. E allora mi chiedo perché, mentre nel comma 2, per i procedimenti in corso, nel caso in cui le dichiarazioni siano state già acquisite, si è sentita la necessità di introdurre un canone di valutazione, ciò invece non sia stato fatto anche per il comma 4 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione.

Notevoli perplessità manifesto poi per quanto riguarda il comma 6, per procedimenti scanditi da un rito assolutamente diverso. Anzi, per un procedimento non si comprende poi assolutamente la connessione con il comma 5.

Ma le perplessità attengono anche al livello politico della vicenda, perché in quest'Aula maggioranza e opposizione hanno affermato, al momento dell'approvazione della riforma costituzionale, la necessità che tale riforma entrasse in vigore contemporaneamente alla riforma della legislazione ordinaria conseguente ad essa, per evitare le pronunce di illegittimità da parte della Corte costituzionale e quindi evitare che i processi potessero saltare. Il Senato ha fatto il proprio dovere, sotto questo profilo, perché, nella stessa giornata, ha approvato in terza lettura la riforma costituzionale e, in sede deliberante in Commissione, la riforma della legislazione ordinaria. Poi tutto si è fermato alla Camera, si è fermato perché questo testo nel merito non è gradito.

In Senato Forza Italia non condivide assolutamente questo testo, sul quale ci si è confrontati con la maggioranza ma non si è arrivati ad un accordo unanimitario. È un testo che noi condividiamo per certi profili e che non condividiamo per altri, però questo testo doveva comunque essere esaminato tempestivamente dalla Camera, proprio perché si arrivasse ad un'omogeneità del rito processuale conseguente all'innovazione costituzionale, perché è evidente che i principi del giusto processo sconvolgono l'ordito complessivo del rito penale e quindi era evidente la necessità che si pervenisse ad una riforma che seguisse un *iter* logico coerente, proprio per evitare conseguenze negative sui procedimenti.

Ciò non è avvenuto e allora è sorta la necessità di un decreto-legge, con tutte le perplessità manifestate, che non risolve la vicenda.

Un'altra perplessità risiede nel timore che questa riforma venga gestita non dal Governo, non dal Parlamento, ma dalla Corte costituzionale; infatti, malgrado questo decreto-legge, fioccheranno le pronunce di illegittimità costituzionale, che non si limiteranno ad una dichiarazione di illegittimità ma che saranno anche additive nel solco già tracciato con la pronuncia riguardante l'articolo 513 del codice di procedura penale.

E allora, a fronte di queste indicazioni precise, specifiche, il Governo sarà costretto ad emanare decreti-legge e si tratterà di decreti-legge sotto dettatura, perché non potranno che essere stesi secondo le indicazioni della Corte costituzionale. Il Parlamento a questo punto non potrà apportare alcuna modifica poiché sarà difficile ipotizzare un *iter* diverso, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quello indicato dalla Corte e fatto proprio per necessità dallo stesso Governo.

Vi è il rischio di una prosecuzione di quell'ipertrofia della Corte costituzionale già manifestata con la sentenza riguardante l'articolo 513 del codice di rito e che abbraccia anche altri organi di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura che, in questa voglia di legiferare che ha preso un po' tutti, pretende di indicare al Parlamento degli indirizzi legislativi e pretende di emettere pareri su materie che non gli competono. Infatti l'elencazione svolta dal rappresentante del Governo quando ha detto che il Consiglio superiore della magistratura «dà pareri» sull'amministrazione della giustizia e sull'ordinamento giudiziario non si riferisce a tale materia. L'amministrazione della giustizia è costituita dalle regole che disciplinano l'esercizio concreto della funzione giurisdizionale

e non si riferisce alle leggi che vengono applicate nell'ambito dell'esercizio di tale funzione. Così come per ordinamento giudiziario si intendono le categorie, le qualifiche, gli organigrammi degli uffici giudiziari, gli avanzamenti in carriera dei magistrati, ma non le leggi che essi applicano altrimenti si dovrebbe parlare di ordinamento giuridico e non di ordinamento giudiziario e quindi ci si dovrebbe riferire al *corpus iuris* nella sua interezza.

L'ipertrofia di questi organi costituzionali va bloccata dal Parlamento attraverso un tempestivo esame della riforma della legislazione ordinaria. Quando il rappresentante del Governo afferma che la maggioranza non si è mossa, anche ponendo a fondamento il disaccordo di alcune parti della minoranza e così evitando quelle critiche di regime che le vengono avanzate, sostiene una tesi non condivisibile. Difatti, al di là della disponibilità politica manifestata attraverso gli ordini del giorno, sia maggioranza che opposizione avevano affermato la necessità di affrontare la riforma della legge ordinaria. Con un tempestivo esame di questa non vi sarebbe stato alcun rischio di prevaricazione. Era nel merito che eventualmente si poteva discutere ma quest'ultimo è assolutamente aperto e rimesso ai colleghi della Camera dei deputati.

Vi è un rischio che noi paventiamo, quello di una gestione di settore da parte della Corte costituzionale di settori della maggioranza che bypassi Governo e Parlamento. Se in questo momento siamo costretti ad approvare il decreto-legge in esame, che sarà il primo di una lunga serie, utile ad evitare quegli sconvolgimenti immediati sui procedimenti in corso, chiediamo tuttavia con forza a quella parte della maggioranza disponibile al dialogo, alle riforme, di mettere mano alla Camera dei deputati, nel più breve tempo possibile, alla riforma della legge ordinaria per far sì che l'ordito procedurale conseguente alla riforma costituzionale non sia frutto di interventi a macchia di leopardo, necessitati dalle pronunce della Corte costituzionale. Solo questa sarà la risposta alla battaglia di libertà rappresentata dall'inserimento nella Costituzione dei principi del giusto processo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Cirami*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel corso della discussione generale e anche nelle dichiarazioni di voto che ho ascoltato questa mattina è ritornato spesso un motivo centrale, che voglio riprendere e sottolineare: la necessità di una urgente approvazione della riforma organica del codice di procedura penale nella parte attinente alla formazione e alla valutazione delle prove per adeguarla ai nuovi principi costituzionali.

È stato ricordato – voglio rammentarlo anch'io – che in quest'Aula tutte le forze politiche avevano assunto l'impegno di una approvazione contestuale della riforma ordinaria rispetto alla riforma costituzionale. Purtroppo, questa approvazione contestuale non c'è stata, ma è ora veramente

e assolutamente necessario che al più presto la riforma venga approvata. Il Senato ha fatto la sua parte varando un testo, sulle singole parti del quale vi sono stati, come sempre accade, consensi e dissensi, ma sul cui impianto complessivo possiamo dire che vi è stata una convergenza unanime della Commissione giustizia del Senato.

Non posso condividere le accuse a senso unico che qui sono state mosse nei confronti della maggioranza e del Governo per il fatto che la Camera dei deputati non abbia ancora approvato questo testo. Del resto, credo che l'autonomia dei due rami del Parlamento debba renderci cauti nell'esprimere valutazioni di responsabilità nei confronti dei nostri colleghi parlamentari della Camera dei deputati. Sta di fatto che purtroppo il testo del Senato ha incontrato anche una forte opposizione da parte del Polo al contrario di quanto è avvenuto qui in Senato, dove – ripeto – c'è stato un intendimento comune per varare una riforma che andasse nel senso dell'attuazione dei principi dell'articolo 111 della Costituzione. Al di là di questo aspetto, credo sia un bene che da quest'Aula emerga un auspicio forte nel senso che la Camera dei deputati, nella sua autonomia, esamini il testo varato dal Senato, apporti, se lo ritiene opportuno, quelle modifiche che valuterà necessarie, ma che tutto ciò deve avvenire in tempi molto rapidi, al fine di consentire di dare agli operatori della giustizia e ai cittadini un testo che finalmente sancisca quella stabilità delle norme processuali alle quali giustamente ieri, nel suo intervento, ha fatto riferimento il collega Fassone.

Noi abbiamo attraversato un periodo di instabilità delle norme processuali e quest'ultima si traduce in incertezza del diritto, in disagio per gli operatori, in difficoltà di comprensione per i cittadini e, in definitiva, in una violazione di quel principio che abbiamo introdotto nell'articolo 111 della Costituzione, ossia quello della ragionevole durata del processo. Dobbiamo, quindi, puntare ad una stabilità delle norme processuali.

Vorrei ricordare che l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione deve essere concepita non soltanto nel senso di espungere dal nostro codice di procedura penale quelle norme che risultano in contrasto con il principio del contraddittorio, ma anche di introdurre innovazioni di segno positivo nel corpo dello stesso codice, che favoriscano in positivo il contraddittorio, perché quest'ultimo si realizza nel momento in cui chi accusa è tenuto a confrontarsi con il proprio accusatore. Quindi, quelle norme che garantiscono il diritto al silenzio, al di là della stretta esigenza di difesa che è insopprimibile, vanno contro lo spirito dell'articolo 111 della Costituzione.

È vero, senatore Pera, che il punto delicato del disegno di legge approvato dal Senato concerne l'equilibrio tra il diritto al contraddittorio di chi è accusato e il diritto al silenzio di chi, essendo imputato in un procedimento, non può essere costretto a parlare *contra se*. Bisogna trovare questo punto di equilibrio, ma nel senso di garantire alla persona il silenzio, quando esso sia funzionale alla sua difesa, e di non garantirlo più

quando sia copertura di un'accusa, rispetto alla quale l'altra parte, cioè l'accusato, ha il diritto di confrontarsi.

Dobbiamo auspicare che quel testo, qualora la Camera lo modifichi, torni quanto prima all'esame del Senato affinché sia varata la riforma definitiva. In mancanza di una riforma organica, si è resa, infatti, necessaria l'emanazione del decreto-legge in esame che – desidero ricordarlo – non pretende di dare attuazione alle norme dell'articolo 111 della Costituzione, bensì di realizzare semplicemente la norma transitoria prevista dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999.

Non nascondo – come ho già affermato in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti – che avremmo preferito la scansione temporale dell'esercizio dell'azione penale che sarebbe stata, a mio avviso, perfettamente conforme alla Costituzione. Non si sarebbe trattato, come è stato sostenuto, di una sospensione dei diritti costituzionali, perché è la stessa legge costituzionale che demanda al legislatore ordinario la regolazione dell'applicazione dei principi ai processi in corso.

Il vantaggio di quella soluzione sarebbe consistito nel rinviare nel tempo l'impatto della nuova norma costituzionale sui processi in corso in fase di dibattimento e di consentire al Parlamento di approvare la riforma ordinaria. Questa soluzione si è però rivelata impraticabile e per questa ragione ci siamo astenuti nella votazione degli emendamenti: sappiamo che, qualora l'avessimo riproposta, la Camera non l'avrebbe recepita. Ritengo che il bicameralismo debba renderci partecipi degli orientamenti dell'altro ramo del Parlamento: non possiamo irrigidire le posizioni, provocando un costante rimbalzo, un continuo ping pong dei provvedimenti; a maggior ragione in questo caso, trattandosi di un decreto-legge che deve essere convertito entro un termine rigido.

Rispetto al testo varato dalla Camera abbiamo espresso perplessità, sulle quali si è soffermato in particolare il senatore Fassone; nonostante tali perplessità, siamo però pervenuti alla convinzione che esso meriti di essere approvato. Per la parte in cui il testo del decreto-legge salvaguarda sufficientemente i processi in corso, nei quali si è già verificata l'acquisizione di dichiarazioni precedentemente rese sulla base delle disposizioni vigenti, e li salvaguarda anche quando sono giunti al grado di giudizio dinanzi alla Cassazione, ci sentiamo di esprimere una valutazione positiva.

La ragione delle nostre perplessità risiede nella circostanza che il decreto-legge, così come ci apprestiamo a convertirlo, non offre agli interpreti, a coloro che saranno chiamati ad applicare la normativa, una regola chiara e precisa rispetto ai procedimenti in corso, nei quali l'acquisizione delle dichiarazioni non si sia ancora verificata. Avremmo preferito l'introduzione di una regola precisa che evitasse o limitasse al minimo la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità. Il rischio che tali questioni permangano e che si traducano in una sospensione dei processi è reale e in ciò scorgiamo il limite del decreto-legge.

Desidero tuttavia sottolineare che nel dibattito, che a me è parso utile sia in fase di discussione generale sia in fase di dichiarazioni di voto, è emersa un'interpretazione complessivamente condivisa, offerta dal relatore

nella relazione scritta e richiamata da diversi colleghi, che potrà effettivamente limitare il ricorso alla Corte costituzionale, se sarà seguita dagli interpreti.

In sostanza, il contrasto con la norma dell'articolo 111 si verifica nel momento in cui dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio vengono utilizzate ai fini di una pronuncia di condanna. Fino a quel momento il contrasto non si verifica.

Ora se questa interpretazione prevale, i giudici potranno evitare di sollevare questioni di costituzionalità e, nel momento valutativo, applicare direttamente la regola di giudizio contenuta nella seconda parte dell'articolo 4 della Costituzione.

Credo che se prevarrà questa interpretazione, che a me pare corretta e che ha un fondamento oggettivo nel testo che stiamo esaminando, il rischio di questioni di costituzionalità certo non potrà essere evitato ma potrà essere limitato.

Tuttavia la soluzione vera – e con questo concludo – sta nell'approvazione della legge ordinaria. Abbiamo il dovere, come Parlamento, di dare ai cittadini, agli avvocati e ai magistrati regole chiare da applicare. Abbiamo il dovere di costruire il processo su un fondamento di regole che non mutino da un giorno all'altro. I processi, purtroppo, non sono brevi e ogni mutamento di normativa nel corso degli stessi si traduce in un allungamento dei tempi.

A questo possiamo pervenire se affrontiamo il tema della riforma ordinaria. Il senatore Pera sosteneva che forse il torto del Senato è stato quello di aver varato un progetto un pò troppo ambizioso. Riconosco che c'è un elemento di ambizione nel nostro progetto, ma voglio considerarlo un fattore non negativo, bensì positivo.

Dobbiamo avere il coraggio di approvare una riforma che, dopo il travaglio di questi anni, il dibattito ampio che c'è stato, l'introduzione della riforma costituzionale, approdi ad una soluzione equilibrata, organica e complessiva che possa rimanere stabile nel tempo. Quindi, è un'ambizione, ma una giusta ambizione.

La Camera, naturalmente, ha il diritto di proporre le modifiche che riterrà adeguate e noi avremo il dovere di prendere in considerazione la posizione dei nostri colleghi, ma facendo in modo che il lavoro dei due rami del Parlamento si svolga in tempi brevi. Voglio con ciò sottolineare l'urgenza di arrivare ad una conclusione.

Mi auguro che si possa finalmente giungere a dar vita ad una riforma organica, adeguata ai nuovi principi del giusto processo e corrispondente alle attese dei cittadini, per una giustizia sollecita ed efficiente che garantisca i diritti di tutti. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri preannunciavo il nostro voto favorevole sul disegno di legge. Tuttavia, lo esprimiamo non completamente contenti, direi «un pò per celia, un pò per non morir».

Una voce autorevole, ieri, affermava che nel corso di un gioco non si possono cambiare le regole. Sempre ieri, nel mio intervento, sostenevo che questo potrebbe valere se l'arbitro di quel gioco avesse almeno fatto osservare quelle regole. Oggi interviene il senatore Caruso Antonino affermando che non siamo in un gioco.

Sono perfettamente d'accordo con il senatore Caruso: qui non si tratta di un gioco, si tratta di materia processual-penalistica, si tratta di decidere della vita o della morte di una persona.

Vorrei allora cambiare l'esempio proposto da così alto seggio, non facendo riferimento ad un gioco. Ora, se si trattasse di una malattia nel cui decorso si scoprisse che il rimedio operato dall'antico medico è completamente sbagliato e che un nuovo medico ha scoperto il farmaco necessario, secondo questa voce autorevole dovremmo ricorrere al vecchio farmaco, facendo morire il paziente, oppure alla penicillina, tanto per fare un esempio?

Non sarebbe questa una cultura di morte, alla fin fine, se si lasciasse morire il paziente per non cambiare la medicina nel corso della cura? Per me sarebbe addirittura un discorso folle. (*Applausi del senatore Turini*).

Vedete, noi aderiamo e diciamo sì al provvedimento, ma le perplessità rimangono su alcuni punti, anche se apprezziamo il passo avanti fatto per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, dove affermiamo che, quando a seguito di contestazione gli elementi probatori e le dichiarazioni sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento, essi vengono valutati con i criteri della ricerca *aliunde* degli elementi di controprova e di conferma.

Il problema che si pone però riguarda il comma 3 del medesimo articolo, e questo da modestissimo giurista lo faccio presente, signor Presidente. Il comma 3, infatti, afferma che «Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame». Chi è questa persona che si sottrae all'esame perché avrebbe ricevuto minaccia o violenza? Di solito è colui che accusa taluno; è chiaro ed evidente che non potrà mai essere la persona che dice qualcosa a favore di un altro, in genere si tratta del cosiddetto pentito o dichiarante. Quest'ultimo, che durante il processo, ai primordi, ha affermato «Io so che Tizio è colpevole di una certa cosa», poi viene al dibattimento e questa sua affermazione non la fa più perché tace, statua muta di fronte al giudice. In questo caso, allora, sarà il pubblico ministero ad avere interesse a dimostrare che detto personaggio tace perché ha ricevuto minacce o lusinghe o promesse di denaro. A mio avviso, è una situazione pericolosa, perché domani potremmo trovarci di fronte ad elementi un pò ambigui, per cui un pubblico ministero potrebbe sfruttare la situazione dicendo: «quest'uomo non parla più, cari signori, perché ha avuto una promessa di

una qualche utilità, come è risultato da una telefonata. E allora in quel processo penale questi potrebbero essere inseriti come elementi di prova – perché nel testo del comma 3 si dice che le dichiarazioni possono essere comunque valutate – senza che vi siano riscontri. Così, però, contraddiciamo quanto è affermato nel comma 2, nel quale si prevede che se la persona si presenta e tace ma comunque, a seguito di contestazioni, le sue dichiarazioni sono acquisite al fascicolo per il dibattimento, esse hanno bisogno di trovare conforto in altri elementi. Qui però gli altri elementi non ci sono più e allora basterà magari il sospetto che questa persona abbia ricevuto un'offerta o una qualche promessa perché da parte del pubblico ministero – io parlo forse con l'esperienza o con la lente deformata del difensore – si tenti di valutare tali dichiarazioni nel processo penale senza necessità di riscontro obiettivo, sulla base di un qualche elemento concreto – ma la concretezza nel codice penale e in quello di procedura penale è stata sempre evanescente – facendo così ingredire una prova che prova non è, perché magari è un semplice *flatus vocis*. Potrebbe accadere che il pentito, il dichiarante, il collaborante dica una certa cosa e poi si lamenti che qualcuno lo abbia minacciato; il pubblico ministero fa sua questa minaccia e allora tali dichiarazioni, nel silenzio del dichiarante, vengono acquisite come prova nel processo penale.

Ahimè, signor Presidente, è sempre il concetto di prova che aleggia: che cos'è la prova?

Alla fin fine, abbiamo discusso nei giorni scorsi sulla prova, proprio perché cerchiamo di far sì che il processo penale si svolga sulla base di prove affinché non ci sia il benché minimo dubbio che – come dice il giurista anglosassone – giustizia è stata fatta al di là di ogni ragionevole dubbio. Ruotiamo sempre attorno al concetto di prova. Ma, ripeto, cos'è la prova?

Ed io, rileggendo i vecchi e polverosi trattati che giacciono nel mio studio e che ormai forse non fanno più testo perché è tutto cambiato (le regole della morale, forse le stesse regole dell'etica e il processo penale), al lume di un'antica lucerna e con una zimarra sulle spalle, vado ancora alla ricerca dei sacri testi per sapere cos'è la prova. Forse aveva ragione Giuseppe Bettiol quando affermava che «la prova è quell'elemento che contemporaneamente non consente il suo contrario»; forse è questa la più bella definizione che ne sia stata data. Se esiste una certa verità, non ce ne può essere contemporaneamente una contraria.

E allora, signor Presidente, direi che il concetto di prova nel provvedimento in esame rimane un pò evanescente, ma tant'è: pur con le nostre perplessità, voteremo a favore.

Mi rimane un'ultima perplessità, inerente il giudizio innanzi alla suprema Corte di cassazione: come mai principi così importanti, che addirittura coinvolgono il processo penale e il diritto di libertà del cittadino, non valgono proprio davanti alla Corte di cassazione, alla Corte regolatrice, dove si discute dei principi di diritto, dove non si dovrebbe discutere di merito ma solo del fatto se il giudice ha sbagliato in diritto? Ebbene, in

quella sede principe, le regole di questo gioco, come taluno ama definirlo, non valgono più.

Sono perplessità che coinvolgono la nostra coscienza di senatori, di giuristi e di cittadini, che portiamo davanti alla dignità di quest'Aula, ma che comunque non ci impediranno di votare a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LFNP e AN. Congratulazioni.*)

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in molte occasioni la dottrina più autorevole ha ribadito che soltanto dove la struttura della norma costituzionale sia sufficientemente completa, questa possa valere come regola del caso concreto. Ciò accade già oggi in tema di valutazione della prova per quella parte che contempla il punto nell'articolo 111 della Costituzione. Laddove, invece, la struttura della norma costituzionale non sia sufficientemente completa, la sua operatività richiede un intervento normativo da parte del legislatore ordinario. Noi riteniamo che questo intervento legislativo manchi nel testo oggi al nostro esame, in relazione al principio fondamentale del contraddittorio.

Apprezziamo alcuni elementi positivi che in qualche modo sono stati introdotti nel testo dalla Camera; crediamo, però, che così come è stato formulato, proprio sulla base delle considerazioni dottrinarie che prima ho citato e di alcune indicazioni della stessa Corte costituzionale, esso presenti almeno tre rilevanti lacune.

In primo luogo, pensiamo che sarebbe stato necessario indicare in maniera specifica la non applicabilità delle norme sulla valutazione delle prove rispetto ai riti alternativi. Non è un caso che l'articolo 111, nell'ultima parte, afferma espressamente che «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio».

Non vi è nulla nel testo in questa direzione e il timore che noi avanziamo è che si possano dare delle interpretazioni in qualche modo diverse da quelle che dovrebbero invece darsi nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione.

Vi è poi un altro problema che potrebbe presentare seri dubbi interpretativi e quindi determinare fondate eccezioni di incostituzionalità. Nella normativa transitoria non si sono espressamente modificate le disposizioni degli articoli 500 e 513 del codice di procedura penale. La conseguenza è che vi saranno situazioni in cui, rimanendo pienamente in vigore quelle norme, anche di fronte all'imputato che liberamente si sottragga al contraddittorio avvalendosi della facoltà di non rispondere, tutti gli atti di indagine del pubblico ministero e quelli resi nell'udienza preliminare potranno essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento. E pur vero che il testo dice che questi atti non possono essere valutati al fine della prova, ma noi pensiamo che potranno, e di fatto saranno, valutati ad altri fini, per esempio ai fini di cui agli articoli 506 e 507 del codice di procedura pe-

nale rispetto ai poteri che ha il giudice, il presidente del collegio, alla fine dell'istruttoria dibattimentale.

In tutta sincerità, non si comprende perché sia stata eliminata la possibilità di richiedere, da parte dell'accusa e da parte della difesa, l'incidente probatorio – come invece era stato inizialmente previsto nel testo approvato dalla Commissione della Camera – nel periodo che intercorre tra la notifica del decreto di rinvio a giudizio e il dibattimento. Sappiamo tutti quanti che possono passare anni dal momento in cui un imputato è stato rinviato a giudizio a quello in cui inizia il dibattimento. Era stato prospettato uno strumento che dava la possibilità all'accusa e alla difesa di coordinare la propria strategia accusatoria o difensiva sulla base di questo strumento anche in considerazione della diversa valenza probatoria degli atti acquisiti in sede di indagine e della possibilità di acquisizione al fascicolo del dibattimento di quegli atti, nel caso in cui l'imputato si avalesse appunto della facoltà di non rispondere. C'era in questo il tentativo di ripristinare, sia pure in via transitoria e in attesa dell'entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo costituzionale, il pieno rispetto del contraddittorio tra accusa e difesa davanti ad un giudice imparziale.

Vorrei richiamare la circostanza significativa che, proprio in relazione agli articoli 500 e 513 del codice di procedura penale, già in più occasioni i giudici di merito hanno ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità proprio sul rilievo della permanenza di queste norme che non sono ormai più compatibili con l'articolo 111 della Costituzione. E gli atti sono stati regolarmente rinviati alla Corte costituzionale.

Penso che si sia persa un'occasione per articolare un testo che fosse più sensibile all'esigenza di contemperare un maggior rispetto della nuova norma sul giusto processo. Pertanto, sia pur di fronte ad alcuni elementi condivisibili, non possiamo non rimarcare questi elementi di perplessità che ci inducono a rassegnare una dichiarazione di voto di astensione su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(4479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 di-

cembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Staniscia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il provvedimento al nostro esame prevede, all'articolo 1, due proroghe, relative l'una allo smaltimento in discarica dei rifiuti dal 1° gennaio 2000 sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE (e comunque non oltre il 16 luglio 2001), l'altra alla comunicazione che entro il 31 dicembre 1999 avrebbero dovuto fare alle sezioni regionali e delle provincie autonome del catasto i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore ad una certa quantità, pena una sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni, termine che viene spostato al 31 dicembre 2000.

Il decreto prevede, inoltre, all'articolo 2, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f*), della legge n. 448 del 1998, un'autorizzazione di spesa di 300 miliardi di lire per il 1999 (290 miliardi al Ministero dell'ambiente e 10 miliardi al Ministero delle finanze). Si tratta di somme derivanti dalla tassazione sull'emissione di anidride carbonica e da misure compensative la cui destinazione concerne gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto, quindi di accordi presi a livello internazionale.

A questo punto, tenuto conto delle necessità e dell'utilità delle norme previste dal decreto in esame, mi permetto di chiedere all'Aula la sua approvazione.

Chiedo altresì al signor Presidente se è possibile consegnare un intervento scritto, visti i tempi molto ristretti che abbiamo per l'approvazione di questo decreto.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la richiesta da lei avanzata.

D'ALÌ. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, credo che la materia sia degna di ulteriore approfondimento. Soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti legati a questa proroga abbiamo presentato numerosi emendamenti e riteniamo che si debba tornare ad un riesame del provvedimento in sede di Commissione. Quindi, signor Presidente, pongo una questione sospensiva per rinviare il provvedimento in Commissione per almeno quindici giorni e chiedo che sulla votazione sia previamente accertata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, quindici giorni sono troppi; la sua proposta deve essere rapportata alla scadenza del decreto-legge.

D'ALÌ. Va bene, signor Presidente, la rapportiamo alla scadenza, ma è sicuramente necessario un approfondimento della materia in Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

VELTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELTRI. Signor Presidente, dichiaro la nostra contrarietà rispetto alla proposta avanzata dal senatore D'Alì per due ordini di motivi. In primo luogo, in quanto nella Commissione si è discussa e valutata l'opportunità di migliorare o comunque di variare il decreto e in maniera molto partecipata si è arrivati a riconfermare la stesura del testo così com'è alla nostra attenzione, non essendo emersi particolari motivi di variazione. In secondo luogo, perché il merito stesso del decreto costituisce elementi importanti per quanto riguarda la risposta che il Parlamento e il Governo devono dare al Paese. Il relatore ha evidenziato in maniera molto chiara la proroga di due adempimenti e l'attivazione di una spesa che si ritengono urgenti e necessari.

Pertanto, riteniamo opportuno che il decreto-legge sia immediatamente convertito in legge, senza un ulteriore passaggio in Commissione che sarebbe pregiudizievole rispetto all'obiettivo prefissato.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo concorda con l'impostazione espressa dal senatore Veltri e dal relatore e si appella al senatore D'Alì affinché receda dalla sua proposta, stante la necessità e l'urgenza per il Paese della conversione in legge del decreto, che scade il 29 febbraio.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito del rappresentante del Governo?

D'ALÌ. Signor Presidente, mi spiace, non potendo accogliere l'appello rivoltomi dal sottosegretario Fusillo, ribadisco fermamente la proposta di sospensiva da me avanzata e chiedo che, prima della votazione, si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,18, è ripresa alle ore 11,39).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4479

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della questione sospensiva avanzata dal senatore D'Alì.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, su tale votazione chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,42, è ripresa alle ore 12,02).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4479

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva avanzata dal senatore D'Alì.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Signor Presidente, reiteriamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,03, è ripresa alle ore 12,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4479

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori, procedendo nuovamente alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

GERMANÀ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, toglierò la seduta rinviando il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,27*).

Allegato A

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (4461)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Non posto
in votazione (*)

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per

il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato

degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.

EMENDAMENTI

all'articolo 1 del decreto-legge

Al comma 1, sostituire le parole: «ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi» con le altre: «anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato ancora richiesto il rinvio a giudizio».

Le parole da: «Al comma 1» a: «legge costituzionale» respinte; seconda parte preclusa (*)

1.1

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Al comma 1, sostituire le parole: «ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi» con le altre: «anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato ancora disposto il rinvio a giudizio».

Precluso (*)

1.2

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Al comma 1, sostituire le parole: «ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi» con le altre: «anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattito».

Precluso (*)

1.3

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Al comma 2, sostituire le parole: «se già acquisite al fascicolo per il dibattito» con le altre: «nei procedimenti penali nei quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio».

Respinto (*)

1.4

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Respinto (*) *Al comma 2, sostituire le parole: «se già acquisite al fascicolo per il dibattimento» con le altre: «nei procedimenti penali nei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio».*

1.5

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Respinto (*) *Al comma 2, sostituire le parole: «se già acquisite al fascicolo per il dibattimento» con le altre: «nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento».*

1.6

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Decaduto *Al comma 4, sostituire le parole: «delle decisioni» con le altre: «della decisione».*

1.7

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Intervento del senatore Staniscia, relatore sul disegno di legge n. 4479

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame, prevede due proroghe (articolo 1) l'una relativa allo smaltimento in discarica dei rifiuti, l'altra relativa alle comunicazioni da parte di coloro che detengono apparecchi che contengono policlorodifenile e policlorotrifenile e prevede ancora (articolo 2) un'autorizzazione all'utilizzo di risorse finanziarie.

L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo del 22 febbraio 1997, consente dall'1° dicembre 2000 lo smaltimento in discarica controllata solo dei rifiuti inerti, dei rifiuti individuali da specifiche norme tecniche e i rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, di recupero e di compostaggio.

Dal 1° gennaio 2000 sarebbe stato vietato smaltire in discarica controllata rifiuti diversi da quelli di cui sopra.

Con questo decreto-legge del 30 dicembre 1999 si è prorogato il termine di cui sopra, (articolo 1, comma 1) fino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva n. 31/99 della Comunità, e comunque non oltre il termine del 16 luglio 2001.

La Camera ha apportato una modifica stabilendo che la proroga vige fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento e non dell'emanazione dello stesso.

La proroga si è resa necessaria, in quanto senza di essa si sarebbe determinata una situazione di emergenza ambientale e pericoli per l'igiene e la salute pubblica.

La proroga si è resa necessaria anche alla luce del fatto che non è stato ancora emanato il decreto interministeriale relativo alle norme tecniche, teso ad individuare i rifiuti che dal 1° gennaio 2000 potevano essere smaltiti in discarica e, inoltre, dal fatto che le regioni non hanno approvato i nuovi piani di gestione dei rifiuti.

Certo, però, non sono questi ritardi le cause della proroga, bensì il fatto che ancora circa l'80 per cento dei rifiuti solidi urbani si smaltiscono in discarica e, oggi, non abbiamo impianti sufficienti per il recupero, il riciclaggio, il compostaggio.

La proroga è opportuna anche perché è bene, nel recepire la direttiva comunitaria 99/31 CE, disciplinare in modo più organico tutta la materia.

L'altra proroga prevista in questo decreto è quella riferita alla comunicazione relativa al PCB.

L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 209/22 maggio 1999, stabilisce che i detentori di apparecchi che contengono PCB, per un valore superiore a 5 dm cubi, inclusi i condensatori di potenza, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle provincie autonome

del catasto dei rifiuti una serie di notizie, tra cui: nome e indirizzo, collocazione e descrizione degli apparecchi, quantitativo e concentrazione di PCB contenuti negli apparecchi stessi, dati e tipi di trattamento, quantitativo e concentrazione di PCB detenuta.

Tale comunicazione, in base al decreto di cui sopra, doveva essere fatta per la prima volta entro il 31 dicembre 1999, pena una sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni.

Con il decreto-legge in discussione, articolo 1, comma 2, il termine del 31 dicembre 1999 è spostato di un anno, al 31 dicembre 2000.

La proroga si è resa necessaria per il fatto che l'organo tecnico a livello europeo non ha ancora individuato le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle analisi del PCB. Senza questa normativa unitaria e valida per tutti, ci sarebbero delle comunicazioni diverse tra loro inesatte e incomplete, quindi, dichiarazioni che non permetterebbero di raggiungere il fine per cui dovevano essere rese.

Questi liquidi isolanti usati negli impianti industriali, trasformatori, accumulatisi, condensatori, non sono più in commercio in quanto pericolosi e difficili da smaltire.

Le denunce di cui sopra servono a fare un censimento degli stessi per studiare il modo in cui smaltirle: se le denunce non sono precise, viene meno il motivo per cui farle.

Con l'articolo 2 del decreto-legge in discussione si autorizza una spesa di 300 milioni per l'anno '99.

Con la legge n. 448 del 1998, articolo 8, si è istituita una tassa sulle emissioni di anidride carbonica, nonché le misure compensative. Al comma 10 dello stesso articolo si determina anche la destinazione delle maggiori entrate. Alla lettera f) di questo stesso comma si stabilisce che queste maggiori entrate devono essere destinate anche «a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ...».

Per l'anno '99 le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sull'emissione di anidride carbonica sono state stimate in 2.510 miliardi. Di questa somma 2.210 miliardi sono stati impegnati: per missione militare di pace in Bosnia, per incentivi alle imprese, per contributi ai comuni, per agevolazioni di gasolio e GPL ecc.; la restante somma di 300 miliardi la si vuole utilizzare per i fini di cui alla lettera f) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 di cui sopra. In base al comma 13 del medesimo articolo 8 della legge n. 448 del 1998, le maggiori entrate possono essere impegnate in base a un regolamento di attuazione. La norma legislativa si rende necessaria in quanto non era stato ancora pubblicato, alla data del decreto, il regolamento di cui sopra e senza il presente decreto legge non sarebbe stato possibile l'utilizzo dei 300 miliardi di maggiori entrate nell'anno '99. I 300 miliardi di cui all'articolo 2 sono utilizzati nel modo seguente: a) 290 miliardi dal Ministero dell'ambiente per interventi di rilievo ambientale e per ottemperare agli impegni assunti per l'attivazione del protocollo di Kyoto; b) 10 miliardi dal Ministero

delle finanze per la concessione di agevolazioni fiscali con credito di imposta previsto sempre dalla lettera f), comma 10, articolo 8 della legge n. 448.

La determinazione dei criteri e le modalità di utilizzazione degli stanziamenti dei 290 miliardi si potrebbero stabilire per legge e non rinviare a un decreto del Ministro dell'ambiente da adottare di concerto con altri Ministri e sentita la conferenza Stato-regioni. Comunque anche la norma di cui al comma 13, dell'articolo 8, della legge n. 448 del 1998, rinvia a un regolamento di competenza dell'Esecutivo.

Gli obiettivi del citato decreto n. 22 erano quelli di ridurre la produzione di rifiuti, di smaltirli, non attraverso le discariche controllate e incontrollate e di fare recupero, riciclaggio e compostaggio. Erano quelli di spingere il sistema produttivo, la pubblica amministrazione, nel suo complesso, i cittadini ad accelerare i tempi per affrontare il problema del ciclo dei rifiuti in tutta la sua complessità.

A distanza di tre anni la situazione è migliorata. Se guardiamo ai dati nella loro globalità possiamo dire che la situazione si è messa in movimento nei suoi diversi aspetti: nel 1995 vi erano circa 2000 discariche incontrollate, oggi questo fenomeno è stato notevolmente ridotto e solo in alcune regioni vi è ancora emergenza; la raccolta differenziata era del 2-3 per cento nel 1995, è oggi del 15 per cento circa, forse è possibile raggiungere l'obiettivo del 25 per cento nel 2001 così come previsto nel decreto n. 22 del 1997; si smaltiva nel 1995 il 96 per cento dei rifiuti in discarica, oggi la quantità è diminuita e siamo scesi al 79 per cento; solo il 45 per cento dei rifiuti speciali va in discarica; le regioni stanno aggiornando i loro piani di gestione; si stanno facendo accordi di programma per prevenire la produzione di rifiuti, per il riciclaggio, per il recupero; buoni progressi sono stati fatti nel recupero degli imballaggi.

Certo, il miglioramento della situazione non è quella prospettata dal decreto n. 22 del 1997, i tempi stabiliti dal decreto non sono stati sempre rispettati.

Bisogna dire però che molti obiettivi di cui al decreto erano anche fissati per spingere il sistema nel suo complesso ad adeguarsi in fretta, erano obiettivi che si ritenevano e si ritengono necessari da raggiungere in tempi brevi per tutelare l'ambiente, il territorio, il paesaggio e soprattutto la salute e la vita.

Erano obiettivi rapportati più alle esigenze, alle necessità che alle capacità del sistema di adeguarsi, erano obiettivi volutamente più avanzati delle reali possibilità per stimolare il sistema ad accelerare, a trovare al più presto possibile le risposte adeguate.

La previsione di utilizzare la discarica dopo il 1° gennaio 2000 solo per determinati rifiuti era una previsione che già nel 1996 sapevamo essere troppo ravvicinata, ma fu fatta per stimolare la ricerca, per incentivare le regioni e gli enti locali, per promuovere, e diffondere una cultura del recupero in tutta la società.

Le proroghe di cui parliamo oggi sono dovute proprio a questa non corrispondenza tra le necessità e le reali capacità di risposta del sistema economico, sociale culturale.

Non è difficile sostenere da un punto di vista della logica formale che le proroghe sono dovute o a previsioni sbagliate o a mancato lavoro per attuare le previsioni fatte o a incapacità di mettersi nelle condizioni di conoscere ciò che avviene sul territorio e, quindi, di prevenirne le conseguenze o all'incapacità di prevedere i cambiamenti dei contesti socio-economici e/o di quelli legislativi e quindi agire di conseguenza. Secondo la logica formale l'emanazione di un decreto-legge è giustificata solo in caso di eventi imprevedibili, non so, un terremoto.

Certo in questo caso ci sono stati a volte dei ritardi: a volte le norme tecniche per determinare come quali rifiuti smaltire in discarica dal 1° gennaio 2000 potevano essere fatte; il regolamento per impegnare le maggiori entrate di cui all'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 poteva essere emanato, i nuovi piani regionali potevano essere fatti, quanto previsto dalla direttiva comunitaria poteva essere anticipato, ma tutti questi provvedimenti e altri che potevano essere presi certamente non sarebbero stati sufficienti per fare in modo che dal 1° gennaio 2000 si potesse smaltire i rifiuti in modo diverso.

Se siamo costretti a fare questa proroga e io penso che se ne dovranno fare anche altri in futuro i motivi le cause sono più profondi, più complessi difficili di quello di fare un regolamento e/o un piano.

Le cause delle proroghe vanno ricercate nell'incapacità che il sistema nel suo complesso ha dimostrato di dare una risposta adeguata.

Il rinvio non è tanto motivato dalla necessità di recepire la direttiva europea. Chi ci ha vietato di recepirla prima della scadenza? Chi ci vieta di avere norme nostre?

La realtà è che la ricerca, le conoscenze, le tecnologie, il nostro sistema produttivo oggi non sono in grado di rispondere alle esigenze che ci sono, non siamo preparati a smaltire i rifiuti in modo diverso dalle discariche controllate e incontrollate.

Non andrei alla ricerca di questa o quella manchevolezza, non penserei di trovare la causa di questa proroga nel fatto che il Governo non ha fatto il regolamento, che le regioni non hanno fatto i piani, che ecc.

La realtà è che il sistema istituzionale, produttivo, culturale, di innovazione non ancora è in grado di assolvere al compito che pure è necessario.

Non è il recepimento della direttiva il motivo del rinvio, della proroga, né dipende da ritardi del Governo. Se oggi non riusciamo a trovare altre forme di smaltimento è perché non ancora riusciamo a smaltire in forme diverse dalla discarica, perché manca ancora una cultura della società, per la raccolta differenziata per il riciclaggio, per il recupero, per il compattaggio, perché le istituzioni locali non si attivano ancora adeguatamente.

Non vi è ancora una completa consapevolezza da parte degli enti locali, delle regioni, delle province, dell'apparato pubblico nel suo com-

plesso, della necessità per un maggiore sviluppo e per uno sviluppo più qualificato per affrontare con investimenti rilevanti il problema rifiuti. Non vi è un impegno da parte dei cittadini, a collaborare alla raccolta differenziata per ottenere una maggiore tutela dell'ambiente, nonché per spendere meno per lo smaltimento dei rifiuti.

Apparato pubblico e interesse privato non si sono ancora ben resi conto della necessità di ammodernare questo servizio, di porre la dovuta attenzione al ciclo dei rifiuti dalla produzione allo smaltimento. Non ci si è resi conto che questo è un aspetto importante per la competitività delle aziende, per la competitività di un territorio, per la qualità dell'ambiente, per il risparmio di risorse, per la qualità della vita.

Il ritardo non è dovuto alle norme, ai tanti regolamenti, ai molti decreti ministeriali, questi provvedimenti sono non la causa, ma la conseguenza della incapacità del sistema a dare una risposta adeguata.

Noi possiamo pure discutere di chi è la colpa, del Governo, del Ministro, della Comunità europea. In effetti è della nostra società in ritardo. Essa è organizzata in un determinato modo che stimola la produzione di rifiuti e non la sua riduzione, che non si preoccupa molto di che fine fanno i rifiuti una volta prodotti.

Altro motivo strutturale dei ritardi è quello che da un punto di vista economico la tecnologia e la ricerca non ancora portano a una situazione in cui è economicamente più conveniente produrre meno rifiuti, e riciclare, quelli prodotti. Oggi è più conveniente smaltire in discarica controllata e ancora di più in discariche incontrollate, che fare recupero e compostaggio.

Se si guarda ai costi immediati e non si calcolano quelli ambientali produrre di meno rifiuti costa di più, riciclare costa di più, fare la raccolta differenziata costa di più. Smaltire in discariche incontrollate costa di meno che smaltire in discariche controllate e smaltire in queste costa meno che riciclare. Nella situazione attuale è così.

Il mercato oggi non spinge verso il recupero e il riciclaggio, quindi l'apparato, il sistema economico non risponde alle esigenze dell'ambiente e della salute, ma a quelle del prodotto immediato.

I divieti, le sanzioni, gli obiettivi mirano a stimolare la società nel suo complesso, ma non sono sufficienti. Il sistema economico, il mercato è oggi, più forte del sistema giuridico e di quello politico. Ecco perché le proroghe, i condoni, ecco perché sono il sistema giuridico e quello politico che si devono adeguare a quello economico.

Il divieto di smaltire in discarica i rifiuti tal quali mirava a spingere verso una minore produzione di rifiuti, a riciclare, a recuperare, a trovare sistemi alternativi alla discarica controllata o incontrollata.

La proroga va nella direzione opposta, ma se la società, le istituzioni, i cittadini, la ricerca, gli scarsi finanziamenti non hanno consentito diversamente piuttosto che creare un'emergenza è meglio la proroga.

La proroga però non deve significare un allentamento della tensione e non deve portare alla rinuncia agli obiettivi.

Bisogna evitare di convincersi che gli obiettivi siano irraggiungibili e che quindi occorra rinunciare e che si debba continuare a produrre sempre più rifiuti e continuare a smaltire sempre in discarica.

Sì alla proroga quindi, ma mantenendo alta la tensione per fare in modo che non si rinunci agli obiettivi.

Alla luce dell'esperienza fatta in questi ultimi anni forse è necessario apportare delle modifiche alla legislazione vigente. La realtà è molto ricca, complessa, non sempre prevedibile, questo fiume in piena che costituisce il corso della storia non è facilmente conoscibile immediatamente e, quindi, non riusciamo a penetrare tutti i risvolti, i rapporti, gli intrecci, non sempre è possibile prevedere cosa avverrà. Si può individuare la direzione e controllare il suo corso attraverso continui aggiustamenti; si deve intervenire per governare la direzione, per indirizzare il corso degli eventi verso la tutela della salute e dell'ambiente.

A mio avviso se vogliamo modificare l'apparato produttivo, per produrre meno rifiuti, e, rifiuti meno pericolosi, se vogliamo modificare l'apparato di smaltimento, se vogliamo passare dalla discarica al recupero al riciclaggio, al compostaggio bisogna fare massicci investimenti.

Probabilmente bisogna cambiare le norme per quanto riguarda i consorzi, non si può stabilire con legge che i comuni siano obbligati a consorzarsi e ad appaltare a ditte esterne il servizio. È necessario che anche in questo settore funzioni il mercato.

L'investimento per mantenere fede agli impegni presi per miglioramenti climatici è utile e necessario. Nella conferenza di Kyoto del 1997 sono stati definiti gli impegni dei diversi paesi per la riduzione delle emissioni dei gas che producono l'effetto serra. Riduzione di anidride carbonica, di protossido di azoto e di altri gas. Anche se in Europa vi è una emissione in atmosfera inferiore agli USA, comunque contribuisce in modo sostanziale al fenomeno dell'affetto serra.

È certo che l'attività dell'uomo influisce in modo non secondario per i cambiamenti climatici. Se non si interviene la temperatura media è destinata a crescere in modo significativo e con essa il livello del mare, la desertificazione e quindi si avranno tutte le altre conseguenze negative che questo fenomeno comportano. Di qui la necessità e l'utilità di investire in questa direzione. Utilizzare i fondi, 300 miliardi, per contribuire a stabilizzare la concentrazione di gas di serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico è certamente positivo.

Alla luce di quanto detto si può ritenere questo provvedimento meritevole di approvazione così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Tenuto conto del fatto che non vi è il tempo necessario per un ritorno alla Camera per una seconda lettura.

Penso sia giustificato anche per quanto riguarda la necessità e l'urgenza, in quanto è un provvedimento che mira a evitare disagi e pericoli per la salute e l'ambiente e consente di utilizzare risorse per finalità di tutela del clima, nonchè per il rispetto di impegni internazionali.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Misto sono apportate le seguenti modifiche alla composizione delle Commissioni permanenti:

5^a Commissione permanente: la senatrice Fumagalli Carulli cessa di appartenervi, il senatore D'Urso entra a farne parte.

10^a Commissione permanente: la senatrice Fiorillo entra a farne parte.

11^a Commissione permanente: la senatrice Fumagalli Carulli entra a farne parte.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 18 febbraio 2000, ha inviato una relazione sull'attività svolta dai Servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta «Documentazione Mitrokhin», approvata dal Comitato stesso nella seduta del 9 febbraio 2000 (*Doc. XXXIV*, n. 6).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MAGNALBÒ. – «Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra» (4460), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 10^a e della 13^a Commissione;

TAPPARO ed altri. – «Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie» (4466), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 10^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

VEGAS ed altri. – «Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni» (4458), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a e della 10^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 2^a Commissione permanente (Giustizia) i disegni di legge: MANCONI. – «Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi» (1968); GASPERINI. – «Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati» (2931); RIPAMONTI ed altri. – «Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici di tutela» (3491), già deferiti, in sede referente, alla Commissione stessa, sono nuovamente assegnati in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4298.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22 febbraio 2000, la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: Deputati CREMA ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti» (4445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); LUBRANO DI RICCO ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche» (1157); PIERONI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche» (1482); LA LOGGIA ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti» (3164); MARINI ed altri. – «Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di "Tangentopoli"» (3379); LA LOGGIA ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti» (4242).

Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario delegato alla gestione dei fondi privati della «Missione Arcobaleno» – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 1999 – con lettera in data 17 febbraio 2000, ha trasmesso il resoconto completo, al 31 dicembre 1999, di «Missione Arcobaleno».

La suddetta documentazione sarà trasmessa alla 1^a Commissione permanente.

Interrogazioni

MANFREDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la prolungata siccità ha portato in questi giorni ad una vera e propria «epidemia» di incendi in Liguria e Piemonte, peraltro sotto il profilo statistico e climatico assolutamente prevedibile;

che lo scorso 8 luglio 1999 è stato accolto un ordine del giorno a firma del senatore Manfredi che impegnava il Governo a predisporre gli strumenti normativi ed i fondi necessari per potenziare la flotta aerea di Stato per la lotta agli incendi boschivi;

che è in discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge che rivede l'intera normativa in merito alla lotta agli incendi boschivi che avrebbe dovuto essere approvato in tempi brevi;

considerato:

che l'attività di prevenzione e di osservazione continua ad essere carente;

che sussiste ancora la frammentazione delle competenze e la carenza del concorso aereo di Stato,

si chiede di conoscere se non si intenda riferire in Commissione ambiente del Senato della Repubblica sulla programmazione degli interventi previsti per la campagna invernale e in particolare:

quanti siano gli aerei a disposizione, dove gli stessi siano dislocati e se sia previsto un potenziamento della flotta aerea;

quali altri provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare con maggiore efficacia gli incendi boschivi.

(3-03482)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'8 dicembre 1999 l'Ufficio europeo brevetti (EPO) ha rilasciato il brevetto EP 0 695 351 B1 all'Università di Edimburgo;

che alla descrizione del brevetto, punto 00001 secondo gli atti ufficiali dell'EPO viene testualmente riportato: «*This invention relates to methods of isolating and/or enriching and/or selectively propagating animal stem, celles, genetically modified animal celles and animals for use in said method, transgenic animals providing a source of such cells and selectable marker constructs for producing genetically modified cells and transgenic animals*»;

che alla descrizione del brevetto, punto 00011, secondo gli ufficiali dell'EPO viene testualmente riportato. «*In the context of this invention, the term «animal cell» is intended to embrace all animals cells, especially of mammalian species, including human cells*»;

visto:

che questo atto è in palese violazione della direttiva n. 44 del 1998 della Comunità europea in quanto si fa addirittura direttamente riferimento a cellule umane;

che da parte di tutte le forze politiche c'è stata un'unanime condanna di questo atto;

che non è la prima volta che l'Ufficio europeo dei brevetti compie atti in aperta violazione delle direttive e normative europee,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano prendere i Ministri in indirizzo per ottenere l'immediata sospensione del brevetto in questione e quali garanzie si possano ideare per evitare il ripetersi di analoghi episodi in futuro:

se non ritengano necessario sostituire il rappresentante italiano nel consiglio di amministrazione dell'EPO, nonché richiedere l'individuazione e la rimozione dei responsabili di questa azione di gravità indefinibile;

se non si ritenga improrogabile una riforma generale dell'EPO tale da renderlo effettivamente indipendente economicamente e sottoposto ad un controllo di garanzia da parte di un ente assolutamente al di sopra delle parti.

(4-18269)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che Armando Pinto, responsabile degli arbitri di *basket*, è stato accusato dal presidente degli ufficiali di campo, Concetta Garano, di aver dichiarato che la presenza degli ufficiali di campo portatori di *handicap*, a bordo campo sul *parquet*, nuocerebbe all'immagine del *basket*;

che, se confermate, trattasi di dichiarazioni gravissime;

considerato che Concetta Garano ha scritto una lettera aperta al CONI, alla Federazione italiana basket ed al Ministro per i beni e le attività culturali per chiedere le dimissioni di Pinto,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di intervenire celermente per verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni;

qualora dovessero essere confermate le dichiarazioni di Pinto, se non sia il caso di chiedere le dimissioni dello stesso.

(4-18270)

PIERONI, CARELLA, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che il responsabile piemontese dell'associazione Verdi ambiente e società Giorgio Diaferia ha denunciato in data 22 febbraio 2000, che nel comune di Agliè, in provincia di Torino, sta per sorgere un laboratorio-allevamento di suini transgenici, utilizzabili per gli xenotrapianti, frutto di una *joint* finanziata con 54 miliardi fra la regione Piemonte e l'Ordine Mauriziano,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto in premessa o quali informazioni abbiano in merito i Ministri in indirizzo;

se e come i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per evitare che sorga il sopradescritto laboratorio-allevamento di suini transgenici;

se esistano altri casi simili in Italia, dove siano ubicati tali laboratori, quali autorizzazioni abbiano, da chi siano finanziati e da chi siano controllati.

(4-18271)

MANZI. – *Al Ministro per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'intervista pubblicata da un giornale locale che comincia con il titolo «Una cena a pane e acqua» per 500 persone in difficoltà a Collegno fa sobbalzare chiunque;

che il problema della fame nel mondo sia reale e che purtroppo investa un terzo o forse più dell'umanità, è a conoscenza di tutti; ma che questa realtà sia anche presente in una città moderna, civile e progressista come Collegno, nel cuore di una delle zone più industriali del Nord-Italia senza che si riesca a farvi fronte, sembra impossibile;

che in quell'intervista Don Claudio, il parroco della Chiesa San Giuseppe del quartiere Oltre Dora di Collegno, denuncia la presenza di ben 500 persone residenti nelle case popolari di proprietà del comune di Torino che vivono in condizioni di estrema difficoltà e che sovente per poter pagare le bollette rinunciano alla cena oppure, come risulta al parroco, vanno avanti a pane e acqua;

che nel quartiere, per seguire questa situazione, il CISAP ha inviato tre assistenti sociali; è evidente che tre soli assistenti per seguire 500 casi gravi sono insufficienti; questa è certamente una delle prime que-

stioni da affrontare, ma il problema più importante è un altro: continuare, come fa il comune di Torino, a spostare in quelle case di Collegno i suoi «casi sociali», buona parte dei quali, dice Don Claudio, sono famiglie già morose che nelle case popolari di Torino non erano in grado di pagare l'affitto, sta creando nel quartiere Oltre Dora di Collegno una situazione insostenibile; in un palazzo di 3 scale di 7 piani, dice Don Claudio hanno concentrato 14 famiglie in condizioni disastrose il che crea grossi problemi in tutto l'edificio; e la cosa si ripete in molte case;

che il parroco sostiene che con gli ultimi arrivi sarebbe anche aumentata la microcriminalità nel quartiere; tutto questo è possibile quando manca la presenza attiva delle istituzioni sul territorio, soprattutto nei luoghi più delicati delle istituzioni, con servizi adeguati a quelle esigenze; l'impegno della parrocchia e del volontariato è utile ma non può e non deve sostituire le istituzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di verificare come stiano realmente le cose per poi, se necessario, intervenire nei comuni della cintura torinese che si trovano in quelle condizioni.

L'interrogante ritiene infine che lamentele dello stesso tipo verso il comune di Torino siano presenti anche nelle case popolari di Venaria, Grugliasco e Nichelino. Una maggiore presenza del CISAP e di mezzi idonei potrebbe garantire ai più deboli e ai più disagiati quel minimo di assistenza che prevede la nostra Costituzione per ogni cittadino della Repubblica; è da escludersi, infatti, che comuni come Torino, Collegno ed altri della cintura torinese con le loro tradizioni di solidarietà siano disposti ad accettare che vi siano nei loro confini persone costrette a vivere con pane e acqua.

(4-18272)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03482, del senatore Manfredi, sulla lotta agli incendi boschivi.